Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 554794 data 26/11/2021, pagina 209 di 212

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

Servizi SIAN delle
Regioni e Province Autonome

E p. c.

SEGGEN - Ufficio 3
SEDE

Ambasciata d'Italia a Pechino
Ufficio Commerciale
amb.pechino@cert.esteri.it

Ufficio ICE a Pechino
pechino@ice.it

Associazioni di categoria
(Settori tutti)
Loro Sedi

Oggetto: Esportazione di prodotti alimentari verso la Repubblica Popolare Cinese– registrazione delle imprese di produzione alimentare che esportano verso questo paese Terzo ai sensi dei Decreti Cinesi n. 248 e 249- seguiti circolare DGISAN prot. 37959 del 13 ottobre 2021

Con la presente si desidera confermare agli Enti in indirizzo che la documentazione trasmessa al 31 ottobre 2021 allo scrivente Ministero nei termini descritti nella circolare DGISAN 37959 del 13 ottobre

2021 è stata inoltrata alle competenti Autorità Cinesi (GACC) per il tramite della nostra Rappresentanza di Pechino. Attualmente la documentazione è al vaglio del GACC e pertanto, gli esiti della suddetta registrazione saranno resi noti non appena disponibili allo scrivente Ufficio.
Si rappresenta che fino al 1 gennaio 2022, ossia fino all'entrata in vigore dei Decreti 248 e 249 gli stabilimenti potranno continuare ad esportare seguendo le procedure utilizzate fino ad oggi. Tali termini e condizioni si applicano anche ai nuovi requisiti di etichettatura di cui ai suddetti decreti confermando che le modifiche delle etichette dovranno essere effettuate per i prodotti fabbricati successivamente alla data 1/1/2022.
Successivamente a tale data gli operatori del settore dovranno riportare necessariamente nel "custom declaration form" il numero di registrazione fornito dal GACC e con tempistiche non ancora definite si dovrà ottemperare agli ulteriori obblighi di etichettatura del decreto 249 art. 30 con modalità ancora da definire circa l'eventuale utilizzo di stikers da apporre sulle etichette esistenti.
Si conferma inoltre che l'obbligo di registrazione è a carico degli stabilimenti che esportano il prodotto finito verso la RPC, ovvero non sussiste l'obbligo di registrazione dei siti produttivi intermedi di filiera. La registrazione degli stabilimenti che effettuano parte del processo produttivo è necessaria solo qualora gli stessi esportino verso la RPC il prodotto semilavorato. Gli obblighi di registrazione non competono inoltre agli intermediari commerciali o ai magazzini che effettuano esclusivamente attività di deposito in condizioni idrometriche (temperatura/umidità) non controllate (vanno registrati quindi i magazzini riconosciuti con codice attività Sanco CS e/o RW)

Resta salvo il fatto che non è necessario richiedere alcuna registrazione per gli stabilimenti che esportano le seguenti Product Category: carne e prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti ittici, nidi di rondine e prodotti a base di nidi di rondine. Tali stabilimenti, avendo già conseguito l'autorizzazione ad esportare, risultano su precedenti sistemi informativi cinesi per la registrazione (es. Cifer) e pertanto i dati migreranno automaticamente sul nuovo sistema.

Per le restanti Product Category si allega alla presente il documento della Commissione UE (Allegato A) attraverso il quale è possibile individuare per quali codici doganali è necessario seguire la Procedura A della circolare DGISAN prot. 37959 del 13 ottobre 2021 (vedi Allegato A ultima colonna "Need validation by national authorities?" se riporta la voce "Yes") e per quali invece è necessario seguire la Procedura B (vedi Allegato A ultima colonna "Need validation by national authorities?" se riporta la voce "No")

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 554794 data 26/11/2021, pagina 210 di 212

In virtù dell'esperienza accumulata con la prima trance di documenti inoltrati, si forniscono di seguito ulteriori dettagli operativi di cui si è tenuto conto per la revisione dell'allegato 4:

A. è possibile inserire in elenco solo stabilimenti che hanno esportato in RPC a partire dal 1° gennaio 2017 ad oggi. L'assenza dell'indicazione dell'ultima esportazione effettuata è motivo di esclusione;
B. per quanto concerne il codice doganale HS, laddove il prodotto che si intenda registrare non fosse reperibile per intero nella lista di cui all'allegato A (tutte e 10 le cifre del codice doganale), esso dovrà essere espresso attraverso le prime 6 cifre. Tale decisione segue l'accertamento di un disallineamento tra i codici doganali utilizzati in Europa rispetto a quelli utilizzati in Cina
C. per ogni stabilimento deve essere compilata nel file Excel una riga per ogni codice doganale di prodotto esportato. Nella casella del medesimo file, alla voce: denominazione del prodotto (Product for approval) è necessario riportare le denominazioni (da riportare in inglese) presenti nell'allegato A e corrispondenti al relativo codice doganale.

Si conferma inoltre che lo scrivente Ministero continuerà a raccogliere le richieste di registrazione di cui alla procedura A della circolare DGISAN prot. 37959 del 13 ottobre 2021 che perverranno dal territorio e che provvederà alla loro trasmissione all'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC) purché siano rispettati i seguenti criteri:

- Caricamento degli allegati 4 esclusivamente in formato Excel, compilati in inglese e caricati sul cloud MDS secondo la procedura di cui alla circolare DGISAN prot. 37996 del 13 ottobre 2021. In merito a tale punto si fornisce in allegato alla presente una nuova versione del file Excel che contiene indicazioni più dettagliate per favorire la compilazione e la raccolta di dati omogenei (allegato B)
- Caricamento di una dichiarazione di conformità dei dati forniti (allegato 5 della circolare 37959 del 13 ottobre 2021) per ciascun stabilimento da registrare

Relativamente alle richieste che perverranno successivamente al 30 novembre 2021 si comunica tuttavia che la scrivente Direzione Generale non ha attualmente ricevuto da GACC informazioni che consentano di garantire né l'esito né le eventuali tempistiche.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 554794 data 26/11/2021, pagina 211 di 212

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 554794 data 26/11/2021, pagina 212 di 212

Con riferimento alle modalità di registrazione di cui alla procedura B della circolare DGISAN 37959 del 13 ottobre 2021 si comunica che il GACC ha confermato che l'obbligo di registrazione sarà verificato a partire dal 1° gennaio 2022.

Nelle more di ricevere ulteriori chiarimenti sulle suddette modalità di registrazione e di avere a disposizione una versione totalmente in inglese del sito https://cifer.singlewindow.cn , si ritiene utile condividere la linea guida non ufficiale allegata alla presente (Allegato C) che è stata redatta grazie alla collaborazione delle Ambasciate Europee in Pechino.

Al momento, in merito a tali modalità di registrazione è possibile condividere anche le seguenti informazioni:

- ogni stabilimento (sito produttivo) dovrà munirsi di un account di registrazione che consentirà di ottenere un numero di registrazione per ciascuna categoria di prodotto esportata. Pertanto:
  - uno stabilimento che esporta più categorie di prodotto potrà avere più numeri di registrazione;
  - ogni stabilimento dovrà avere un account e se un operatore possiede più siti produttivi sono necessari altrettanti account di registrazione.

Si pregano gli Enti in indirizzo di consentire un'ampia diffusione dei contenuti della presente nonché della documentazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Casciello

CASCIELLO MASSIMO
25.11.2021 12:31:50
GMT+00:00

Allegati

Allegato A: POTSDAM GROUP / ROOSENDAAL GROUP – CHN list of products for which exporting establishments must be registered 'with recommendation' under Article 8 of GACC Decree 248
Allegato B: revisione del file Excel – allegato 4 rev
Allegato C: Unofficial user manual

Referenti:
Nicola Santini: n.santini@sanita.it
Beatrice Ciorba: ab.ciorba@sanita.it
Donato Giganti: d.giganti@sanita.it